

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 maggio 2021 — VT / Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane**

**(Causa C-304/21)**

(2021/C 297/27)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in appello:* VT

*Resistenti in appello:* Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane

**Questione pregiudiziale**

Se la direttiva 2000/78/CE<sup>(1)</sup>, l'articolo 3 TUE, l'articolo 10 TFUE e l'articolo 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione [e]uropea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo n. 334/2000 e successive modifiche e integrazioni e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'Interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 17 maggio 2021 — PP / Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino**

**(Causa C-315/21)**

(2021/C 297/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Milano

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* PP

*Resistente:* Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 604/2013<sup>(1)</sup> debbano essere interpretati nel senso che la loro violazione comporti di per sé l'illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell'articolo 27 regolamento (UE) 604/2013, a prescindere dalle concrete conseguenze della suddetta violazione sul contenuto del provvedimento e sulla individuazione dello Stato membro competente.
- 2) Se l'articolo 27 regolamento (UE) 604/2013 letto in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) ovvero con gli articoli 18, paragrafo 2, lettere b), c), d) e con l'articolo 20, paragrafo 5, regolamento Dublino III, debba essere interpretato nel senso di individuare oggetti di impugnazione diversi tra loro, differenti doglianze da far valere in sede di ricorso giurisdizionale e differenti profili di violazioni di obblighi informativi e di colloquio personale ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 604/2013.